

fondi PO FESR - Asse II - Linea 2.1 *“Interventi per la tutela, l’uso sostenibile e il risparmio delle risorse idriche”* - Azione 2.1.3. giusta D.D. 170/2014 del Servizio Risorse Idriche (BURP 152 del 30.10.2014), per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa **e a condizione che vengano rispettate le prescrizioni indicate in precedenza**, intendendo sia le motivazioni che le prescrizioni qui integralmente richiamate;

- di dichiarare **immediatamente esecutivo** il presente provvedimento;
- di precisare che il presente provvedimento:
 - è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006;
 - non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
 - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 - è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
- di notificare il presente provvedimento, a cura dell’Ufficio VIA e VINCA, alla proponente sig.ra Buonamassa Maria, per il tramite del tecnico progettista, arch. Raffaele Cataldi;
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Assetto del Territorio (Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità), al responsabile della Linea 2.1 - Azione 2.1.3. del Servizio Risorse Idriche, alla Città Metropolitana di Bari, al Comune di Altamura ed al CFS - Comando P.le di Bari;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla piena conoscenza del presente atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente ad interim dell’Ufficio
Ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO VIA E VINCA 21 agosto 2015, n. 310

PSR 2007-2013 - Misura 227 Azione 3. “Valorizzazione turistico ricreativa dei boschi” - Foreste demaniali regionali “Russoli”. - Proponente: ARIF. Valutazione di Incidenza. Rettifica della Determinazione dirigenziale n. 72 del 27/02/2015. ID_5015.

L’anno 2015 addì 21 del mese di agosto in Modugno (Bari), presso la sede dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente, il Dirigente *ad interim* dell’Ufficio V.I.A e Vinca, sulla scorta dell’istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dal medesimo Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

**IL DIRIGENTE AD INTERIM DELL’UFFICIO
“V.I.A. E VINCA”**

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia" - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. 304/2006;

VISTO il Regolamento regionale n. 28/2008;

VISTA la Determinazione n. 22 dell'1.08.2011 con cui il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l'assegnazione dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia

VISTO l'art. 23 (*progetti finanziati con fondi strutturali*) della l.r. n. 18 del 3.07.2012 "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012": 1. *Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di Valutazione di impatto ambientale, Valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti progetti finanziati con fondi strutturali.* 2. *I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dalla Regione e sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con le disposizioni del presente articolo;*

VISTA la Determinazione n. 25 del 21.11.2014 con cui il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia,

ha disposto di attribuire l'incarico di direzione ad interim dell'Ufficio V.I.A. e Vinca all'Ing. Antonello Antonicelli

PREMESSO che:

- con nota prot. AOO_ARIF/11/06/2014 n. 23635, acquisita al prot. AOO_089/04/07/2014 n. 6359, l'Agenzia regionale attività irrigue e forestali (ARIF) presentava l'istanza relativa all'intervento emarginato in oggetto allegando la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 304/2006;
- con Determinazione dirigenziale n. 72 del 27/02/2015, trasmessa con nota prot. AOO_089/04/03/2015 n. 3145, l'intervento in oggetto veniva escluso dall'assoggettamento alla procedura di Valutazione di incidenza (fase 2 "appropriata") per le motivazioni e le prescrizioni ivi riportate;
- il provvedimento, coerentemente con quanto riportato nel parere reso, ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L.r. 11/2001 e ss.mm. e ii., dalla Provincia di Taranto in qualità di Ente di gestione provvisoria del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine", escludeva la possibilità della realizzazione del previsto parco avventura;
- l'ARIF, con nota prot. AOO_ARIF/10/04/2015 n. 15270, indirizzata all'Ente di gestione provvisoria del P.N.R. "Terra delle Gravine" e per conoscenza al Servizio Ecologia che la acquisiva al prot. AOO_89/04/03/2015 n. 5912, chiedeva chiarimenti in merito alla prescrizione che precludeva la possibilità di realizzazione del parco avventura;
- con nota prot. PTA/2015/0028535/P del 04/06/2015, acquisita al prot. AOO_089/26/06/2015 n. 8909, emessa dall'Ente di gestione provvisoria del P.N.R. "Terra delle Gravine" rettificava il parere precedentemente espresso sulla base delle precisazioni effettuate dall'ARIF a riguardo del parco avventura, testualmente riportate nella nota prot. n. 28535/2015 della Provincia di Taranto ma non agli atti dell'Ufficio scrivente;
- a seguito delle precisazioni effettuate da ARIF, la Provincia di Taranto affermava che gli interventi prospettati risultavano compatibili con quanto disposto dall'art. 2 comma 1 lettera f), con l'art. 4 comma 2 lettera h) e con l'art. 4 comma 4 della L.r. 18/2005 e ss.mm. e ii.

si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica

fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla fase 1 di "screening"

Descrizione degli interventi e del sito di intervento

A tale riguardo si rinvia alle relative descrizioni riportate nella Determinazione dirigenziale n. 72 del 28/02/2015.

considerato che:

- l'Ente di gestione provvisoria del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine" ha affermato la compatibilità della realizzazione del parco avventura con la L.r. 18/2005 e ss.mm. e ii.;
- la tipologia d'intervento proposto è tale da non determinare sottrazione né degrado di habitat e/o di habitat di specie di interesse comunitario;
- la Provincia di Taranto, anche in qualità di Ente di gestione provvisoria del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine" e i Comuni di Crispiano e Martina Franca, per quanto di competenza, concorrono alla verifica della corretta attuazione dell'intervento

Considerati gli atti dell'Ufficio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo il progetto in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione del ZPS "Murgia di Sud - Est", cod. IT9130005 si ritiene che non sussistano incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato e che pertanto non sia necessario richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata per la realizzazione del parco avventura, il cui allestimento era stato precluso dall'Ente di gestione provvisoria del P.N.R. "Terra delle Gravine" e dalla Determinazione dirigenziale n. 72 del 27/02/2015, a patto che si pongano in essere le prescrizioni già riportate nella predetta Determinazione dirigenziale con esclusione della prescrizione n. 3 relativa al divieto di realizzazione del parco avventura.

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,

tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

"Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- di rettificare la Determinazione dirigenziale n. 72 del 27/02/2015 per il progetto presentato nell'ambito della Misura 227 Azione 3 - "Valorizzazione turistico ricreativa dei boschi" per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento
- di precisare che il presente provvedimento:
 - è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006;
 - non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in

oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;

- è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio V.I.A. e Vinca, al soggetto proponente - Agenzia Regionale Attività Irrighe e Forestali;
- di trasmettere il presente provvedimento, alla Provincia di Taranto in qualità anche di Ente di gestione provvisoria del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine", all'Autorità di Bacino della Puglia, al Comune di Crispiano, al Comune di Martina Franca, al Corpo Forestale dello Stato (Comando provinciale di Taranto), al responsabile della misura 227 del Servizio Foreste, alla Provincia BAT, al Comune di Andria e al Servizio Assetto del Territorio (Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità);
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla piena conoscenza del presente atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente ad interim dell'Ufficio
Ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO VIA E VINCA 21 agosto 2015, n. 311

Piano Comunale delle Coste. Autorità procedente: Comune di Taviano (LE). Valutazione di incidenza. (ID_5196).

L'anno 2015 addì 21 del mese di maggio in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente *ad interim* dell'Ufficio V.I.A e Vinca, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dal medesimo Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

**IL DIRIGENTE AD INTERIM DELL'UFFICIO
"V.I.A. E VINCA"**

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia" - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. 304/2006;

VISTO il R.R. 15/2008 e ss.mm.ii.;

VISTO il Piano Regionale delle Coste (B.U.R.P. n. 31 del 29/02/2012);